



"Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale:
L'Europa investe nelle zone rurali"



REGIONE
ABRUZZO



PSR 2014 - 2022
ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR 2014/2022

DISPOSIZIONI PER LA CHIUSURA

Misure non connesse alle superfici ed agli animali

(versione 17/01/2025)

Sommario

1. Premessa	3
2. Concessione di proroghe straordinarie per il completamento degli interventi	3
3. Presentazione domanda di pagamento di saldo	4
4. Disposizioni specifiche	5
4.1 Disposizioni per la Sottomisura 4.1 - Bando n. 70661/2022.....	5
4.2 Disposizioni per la Sottomisura 6.1 - Bandi 79302/2024 e 85002/2024.....	10
4.3 Disposizioni per il Pacchetto Giovani	10
4.4 Disposizioni per l'intervento LEADER (Sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4)	10
5. Disposizioni di carattere organizzativo	11

1. Premessa

Il presente documento fornisce a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure non connesse alle superfici ed agli animali del PSR Abruzzo 2014-2022 le disposizioni relative alla chiusura delle operazioni ammesse a finanziamento a valere sul programma, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013, al regolamento (UE) n. 1305/2013, al regolamento (UE) n. 1306/2013, al regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, al regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

Si evidenzia, a riguardo, che ai sensi dell'articolo 65, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese è il **31 dicembre 2025** e che:

- a) le spese devono essere state sostenute e pagate dai beneficiari prima del 31 dicembre 2025;
- b) la spesa è ammissibile al contributo del FEASR (compreso EURI) **solo se l'organismo pagatore AGEA versa effettivamente il sostegno ai beneficiari entro e non oltre il 31 dicembre 2025.**

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 4, par. 3, del Regolamento (UE) n. 808/2014, l'Autorità di Gestione può presentare alla Commissione Europea l'ultima modifica del programma entro e non oltre il 30 settembre 2025. Il rispetto di tale termine esige che si abbia contezza delle eventuali economie, da poter riallocare altrove, al più tardi entro il 31 luglio 2025.

Tenuto conto dei sui indicati termini, **si invitano i beneficiari, i CAA e i tecnici professionisti** che supportano i beneficiari del PSR a prendere attenta visione delle presenti disposizioni e a verificare, per tempo, il corretto funzionamento di SIAN, l'aggiornamento e validità del Fascicolo aziendale e se del caso, a provvedere, tempestivamente, all'aggiornamento e alla validazione dei fascicoli stessi o a segnalare eventuali malfunzionamenti di SIAN all'Organismo Pagatore AGEA.

2. Concessione di proroghe straordinarie per il completamento degli interventi

Si specifica che le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano alle operazioni finanziate a valere sulla Sottomisura 4.1, bando n. 70661/2022 (per le quali si applicano le disposizioni di cui al par. 4.1) e sulla Sottomisura 6.1, bandi 79302/2024 e 85002/2024 (per le quali si applicano le disposizioni di cui al par. 4.2).

Considerato che alcuni beneficiari rischiano di non completare gli interventi entro i termini previsti nel provvedimento di concessione oppure in successivi provvedimenti di proroga, con il conseguente rischio di mancato raggiungimento dell'obiettivo di spesa al 31/12/2025 e del disimpegno delle somme stanziato dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 38 del Reg. UE n. 1306/2013, l'Autorità di Gestione potrà concedere una proroga straordinaria del termine ultimo per il completamento degli interventi finanziati, al fine di:

- limitare i rischi connessi al disimpegno automatico delle somme non utilizzate;
- evitare penalizzazioni ai beneficiari che, pur incontrando difficoltà, sono comunque in fase di completamento del proprio intervento.

La proroga straordinaria per il completamento degli interventi potrà essere concessa a condizione che:

1. sia presentata dal soggetto beneficiario richiesta di proroga straordinaria **entro e non oltre il 31 maggio 2025**, a pena di irricevibilità della stessa;
2. la durata della proroga sia giustificata e non superi il termine ultimo per la presentazione della **domanda di pagamento del saldo finale**, fissato al **31 agosto 2025**;
3. sia dimostrato il pagamento (quietanza) di **almeno il 50%** della spesa totale ammessa a finanziamento; detta condizione può essere derogata, previa adeguata valutazione, nel caso in cui sull'esecuzione del progetto sia intervenuto un contenzioso.

Tenuto conto del termine ultimo entro cui l'Autorità di Gestione può presentare una proposta di modifica del PSR alla Commissione europea, **il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di saldo** stabilito nel provvedimento di concessione della proroga straordinaria (che come riportato nel punto 2 sopra non può comunque essere oltre il 31 agosto 2025) **comporta la decadenza dal sostegno** in deroga alle disposizioni sulle riduzioni e sanzioni di cui all'Allegato L del Manuale delle Procedure.

A pena di irricevibilità della richiesta di proroga, i beneficiari dovranno allegare alla stessa:

- la documentazione comprovante l'avanzamento fisico (relazioni tecniche o SAL) e finanziario (documenti giustificativi di spesa e di pagamento), così come prevista nei relativi bandi, nel Manuale delle Procedure del PSR Abruzzo 2014-2022 e nelle Linee Guida per lo Sviluppo Rurale;
- le motivazioni sottese alla richiesta di proroga.

3. Presentazione domanda di pagamento di saldo

Al fine di rispettare il termine di cui all'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e quindi di consentire che le attività di controllo (controlli amministrativi, in loco ed ex post) e pagamento siano completate in tempo utile alla sottoscrizione degli elenchi di liquidazione della spesa (il termine ultimo per la sottoscrizione degli elenchi di pagamento è fissato al 22 dicembre 2025), **gli interventi devono essere obbligatoriamente realizzati entro il 30 giugno 2025**, con le sole eccezioni riportate nel successivo par. 4 successivo.

Restano al riguardo valide le disposizioni regionali in applicazione del D.M. MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2022 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali di cui all'Allegato L del Manuale delle Procedure del PSR Abruzzo. Pertanto, il mancato rispetto del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento (**30 giorni dalla data di fine lavori**) comporta:

- l'applicazione di riduzioni in caso di presentazione della domanda di saldo con un ritardo inferiore o uguale a 60 giorni;
- la decadenza dell'operazione in caso di ritardo superiore a 60 giorni.

Per gli interventi per i quali la data di fine lavori risultasse stabilita ad un termine successivo al **30 giugno 2025** (sulla base di motivati provvedimenti di concessione o di proroga straordinaria), **le relative domande di pagamento devono essere presentate entro il termine indicato dal provvedimento di concessione e/o di proroga, SENZA che possano trovare applicazione le riduzioni in caso di ritardata presentazione della domanda di pagamento.** In sostanza, qualora sia superato il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo, trova applicazione

direttamente la **decadenza** dal beneficio, stante la perentorietà del termine del 31 dicembre 2025 quale data di chiusura della programmazione 2014/2022.

4. Disposizioni specifiche

4.1 Disposizioni per la Sottomisura 4.1 - Bando n. 70661/2022

In coerenza con le disposizioni sui trascinamenti a valere sulla programmazione del PSP 2023-2027, per gli interventi finanziati a valere sul Bando n. 70661/2022 della Sottomisura 4.1 **non sussiste l'obbligo di completamento dell'operazione entro il 30 giugno 2025**, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel relativo provvedimento di concessione.

Affinché le operazioni non concluse, di cui al predetto bando, possano usufruire del c.d. "trascinamento" a valere sul PSP 2023-2027 è però obbligatorio che **entro il 31 dicembre 2025** sia stato liquidato al Beneficiario almeno un pagamento (anticipo o SAL) e che, in caso di erogazione di anticipo, entro la stessa data l'importo del sostegno anticipato sia stato "**ricongiunto**". Con il termine "**ricongiunto**" si intende quanto segue: l'importo dell'anticipo erogato al beneficiario deve essere stato correttamente giustificato e documentato sulla base di spese dichiarate **ammisibili** in esito ai dovuti controlli amministrativi e/o in loco, secondo quanto disposto dal pertinente Avviso.

Pertanto, al fine di non incorrere nella decadenza dal sostegno concesso, sono riportate nel prosieguo le disposizioni che i beneficiari sono tenuti a rispettare a seconda della data in cui è stato formalizzato il provvedimento di concessione.

4.1.1 Provvedimento di concessione sottoscritto entro il 31 dicembre 2024

Per le domande di sostegno i cui provvedimenti di concessione siano stati adottati entro il 31 dicembre 2024, **il beneficiario è tenuto a presentare, entro il 30 giugno 2025, una domanda di pagamento di acconto le cui spese tengano conto dell'importo dell'anticipo, maggiorato del 5% del contributo concesso.**

Al riguardo, si raccomanda ai beneficiari di includere nella domanda di acconto spese superiori all'importo minimo da giustificare onde evitare di incorrere in rettifiche finanziarie che riducano la spesa ammissibile sotto l'importo dell'anticipo ricevuto¹.

In deroga alle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni di cui all'Allegato L del Manuale delle Procedure del PSR Abruzzo, **il beneficiario incorre nella decadenza dal sostegno al verificarsi anche soltanto di una delle seguenti condizioni:**

- il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2025 per la presentazione della domanda di acconto;
- in seguito ai dovuti controlli amministrativi e/o in loco, sono state applicate, sulle spese a supporto della domanda di acconto, rettifiche finanziarie **tali da non consentire la ricongiunzione dell'anticipazione ricevuta.**

Si specifica, dunque, che qualora intervenga nella fase dei controlli una rettifica finanziaria della spesa presentata a rendicontazione, la decadenza del beneficio ricorre soltanto nella ipotesi in cui il beneficiario non riesca a ricongiungere l'anticipo. Non costituisce causa di decadenza la fattispecie in

¹ Mediamente le domande di pagamento presentate a valere sulla SM 4.1 hanno subito riduzioni dello 0,42%

cui il beneficiario riesce a conciliare l'anticipo ma la spesa ammissibile risulta, in esito alle istruttorie e ai controlli, inferiore al limite minimo del 5% che era stato rispettato in sede di presentazione della domanda di pagamento dell'acconto per la riconciliazione.

Nel box che segue si riportano alcuni esempi numerici per maggior chiarezza.

ESEMPI CONCESSIONI ENTRO IL 31/12/2024

1. **Costo totale ammesso:** 1.000.000 €
2. **Intensità del sostegno:** 50%
3. **Entità del sostegno concesso:** 500.000 €
4. **Entità dell'anticipo erogato (50% del sostegno concesso) da riconciliare (a):** 250.000 €
5. **5% del contributo concesso da includere nella domanda di acconto (b):** 25.000 €
6. **Importo minimo da includere nella domanda di acconto (a+b):** 275.000 €

Scenario 1

- ➔ Entro il 30 giugno 2025 nessuna domanda di acconto è stata presentata dal Beneficiario.
- ➔ Il Beneficiario è dichiarato decaduto dal sostegno per mancato rispetto delle disposizioni sulla chiusura del programma.

Scenario 2

- ➔ Il Beneficiario ha presentato domanda di acconto successivamente al 30 giugno 2025.
- ➔ La domanda di acconto è pervenuta oltre il termine previsto e pertanto si applica la decadenza dal sostegno per mancato rispetto dei termini.

Scenario 3

- ➔ Il Beneficiario ha presentato domanda di acconto entro il 30 giugno 2025.
- ➔ La domanda di acconto include spesa per € 255.000,00.
- ➔ La domanda di acconto è dichiarata irricevibile poiché di importo inferiore a quello previsto dalle presenti disposizioni in quanto:
 - i. € 250.000,00 sono considerati ai fini della riconciliazione dell'anticipo ricevuto;
 - ii. € 5.000,00 sono considerati ai fini della determinazione dell'importo liquidabile. Detto importo è inferiore al 5% del contributo concesso (25.000,00 €).

Scenario 4

- ➔ Il Beneficiario ha presentato domanda di acconto entro il 30 giugno 2025.
- ➔ La domanda di acconto include spesa per € 290.000,00.
- ➔ La domanda di acconto è dichiarata ricevibile poiché di importo superiore a quello previsto dalle presenti disposizioni in quanto:
 - i. € 250.000,00 sono considerati ai fini della riconciliazione dell'anticipo ricevuto;
 - ii. € 40.000,00 sono considerati ai fini della determinazione dell'importo liquidabile che è superiore al 5% del contributo concesso (25.000,00 €).
- ➔ In seguito alle verifiche amministrative e/o in loco, sono state applicate rettifiche finanziarie per importi irregolari per € 25.000 (pari all'8,6% della spesa rendicontata), per cui l'importo ammissibile risulta pari a € 265.000,00, di cui:
 - i. € 250.000,00 sono considerati ai fini della riconciliazione dell'anticipo ricevuto;

ii. € 15.000,00 sono considerati ai fini della determinazione dell'importo liquidabile.

➔ **Pur essendo l'importo liquidabile inferiore al 5% del contributo concesso, le disposizioni sulla chiusura sono comunque rispettate in quanto l'anticipazione ricevuta risulta riconciliata.**

Scenario 5

- ➔ Il Beneficiario ha presentato domanda di anticipazione (per € 250.000).
- ➔ Il Beneficiario ha presentato domande di acconto intermedio con spesa ammissibile pari a € 300.000,00.
- ➔ Nessuna ulteriore domanda di pagamento deve essere presentata entro il 30 giugno 2025. Resta salva la possibilità per il beneficiario di presentare eventuali ulteriori domande di acconto fino a concorrenza del 90% del contributo concesso o di presentare la domanda di saldo.

4.1.2 Provvedimento di concessione sottoscritto tra l'1/1/2025 e il 28/02/2025

Per le domande di sostegno i cui provvedimenti di concessione siano stati adottati **entro il 28 febbraio 2025**, si applicano le seguenti disposizioni.

Entro il termine indicato dall'Avviso il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di anticipazione o di acconto. In caso di mancato rispetto di tale termine si applicano le riduzioni e sanzioni di cui all'Allegato L del Manuale delle Procedure.

Qualora abbia presentato la domanda di anticipazione, il beneficiario è altresì tenuto a presentare, entro il **30 settembre 2025**, nelle forme e nelle modalità disposte dall'Avviso, una **domanda di pagamento di acconto** le cui spese siano state dichiarate **ammissibili** in seguito ai dovuti controlli amministrativi e/o in loco per un **importo superiore all'anticipo ricevuto**. **Si precisa che l'entità della domanda di pagamento dell'acconto deve anche essere sufficiente a richiedere il pagamento di un importo pari almeno al 5% del contributo concesso**. Al riguardo, si raccomanda ai beneficiari di includere nella domanda di acconto spese superiori all'importo minimo da giustificare onde evitare di incorrere in rettifiche finanziarie che riducano la spesa ammissibile sotto l'importo dell'anticipo².

Nel caso in cui abbia ricevuto l'anticipazione e non l'abbia ancora riconciliata con acconti, in deroga alle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni di cui all'Allegato L del Manuale delle Procedure del PSR Abruzzo, il beneficiario incorre nella decadenza dal sostegno e nell'obbligo di restituzione dell'anticipazione ricevuta al verificarsi anche solo di una delle seguenti condizioni:

- il mancato rispetto del termine del 30 settembre 2025 per la presentazione della domanda di acconto;
- in seguito ai dovuti controlli amministrativi e/o in loco, sono state applicate, sulle spese a supporto della domanda di acconto, rettifiche finanziarie tali da non consentire la riconciliazione dell'anticipazione ricevuta.

Si specifica, dunque, che qualora intervenga nella fase dei controlli una rettifica finanziaria della spesa presentata a rendicontazione, la **decadenza del beneficio ricorre soltanto nella ipotesi in cui il beneficiario non riesca a riconciliare l'anticipo**. **Non costituisce causa di decadenza** la fattispecie in cui il beneficiario riesce a conciliare l'anticipo ma la spesa ammissibile risulta, in esito alle istruttorie

² Mediamente le domande di pagamento presentate a valere sulla SM 4.1 hanno subito riduzioni dello 0,42%

e ai controlli, inferiore al limite minimo del 5% che era stato rispettato in sede di presentazione della domanda di pagamento dell'acconto per la riconciliazione.

Nel box che segue si riportano alcuni esempi numerici per maggior chiarezza.

ESEMPIO CONCESSIONI DALL'1/01/2025 AL 28/02/2025

1. **Costo totale ammesso:** 1.000.000 €
2. **Intensità del sostegno:** 50%
3. **Entità del sostegno concesso:** 500.000 €
4. **Entità dell'anticipo erogato (50% del sostegno concesso) da riconciliare (a):** 250.000 €
5. **5% del contributo concesso da includere nella domanda di acconto (b):** 25.000 €
6. **Importo minimo da includere nella domanda di acconto (a+b):** 275.000 €

Scenario 1

- ➔ Il Beneficiario non ha presentato la domanda di anticipazione ma ha presentato una domanda di pagamento di acconto per un importo pari al 50% del contributo concesso (250.000 €).
- ➔ Nessuna ulteriore domanda di pagamento deve essere presentata entro il 30 settembre 2025. Resta salva la possibilità per il beneficiario di presentare eventuali ulteriori domande di acconto fino a concorrenza del 90% del contributo concesso o di presentare la domanda di saldo.

Scenario 2

- ➔ Il Beneficiario ha presentato soltanto la domanda di anticipazione (per € 250.000) e nessuna domanda di acconto.
- ➔ Entro il 30 settembre 2025 nessuna domanda di acconto è stata presentata dal Beneficiario.
- ➔ Il Beneficiario è dichiarato decaduto dal sostegno per mancato rispetto delle disposizioni sulla chiusura del programma.

Scenario 3

- ➔ Il Beneficiario ha presentato la domanda di anticipazione (per € 250.000).
- ➔ Il Beneficiario ha presentato domanda di acconto successivamente al 30 settembre 2025.
- ➔ La domanda di acconto è pervenuta oltre il termine previsto e pertanto si applica la decadenza dal sostegno per mancato rispetto dei termini.

Scenario 4

- ➔ Il Beneficiario ha presentato domanda di anticipazione (per € 250.000).
- ➔ Il Beneficiario ha presentato domanda di acconto entro il 30 settembre 2025.
- ➔ La domanda di acconto include spesa per € 255.000,00.
- ➔ La domanda di acconto è dichiarata irricevibile poiché di importo inferiore a quello previsto dalle presenti disposizioni in quanto:
 1. € 250.000,00 sono considerati ai fini della riconciliazione dell'anticipo ricevuto;

2. € 5.000,00 sono considerati ai fini della determinazione dell'importo liquidabile che risulta inferiore al 5% del contributo concesso (25.000,00 €).

Scenario 5

- Il Beneficiario ha presentato domanda di anticipazione (per € 250.000).
- Il Beneficiario ha presentato domanda di acconto entro il 30 settembre 2025.
- La domanda di acconto include spesa per € 290.000,00.
- La domanda di acconto è dichiarata ricevibile poiché di importo superiore a quello previsto dalle presenti disposizioni in quanto:
 1. € 250.000,00 sono considerati ai fini della riconciliazione dell'anticipo ricevuto;
 2. € 40.000,00 sono considerati ai fini della determinazione dell'importo liquidabile che risulta superiore al 5% del contributo concesso (25.000,00 €).
- In seguito alle verifiche amministrative e/o in loco, sono state applicate rettifiche finanziarie per importi irregolari pari a € 30.000 (pari allo 10,33% della spesa rendicontata), per cui l'importo ammissibile risulta pari a € 260.000,00 di cui:
 - i. € 250.000,00 sono considerati ai fini della riconciliazione dell'anticipo ricevuto;
 - ii. € 10.000,00 sono considerati ai fini della determinazione dell'importo liquidabile.
- **Pur essendo l'importo liquidabile inferiore al 5% del contributo concesso, le disposizioni sulla chiusura sono comunque rispettate in quanto l'anticipazione ricevuta risulta riconciliata.**

Scenario 6

- Il Beneficiario ha presentato domanda di anticipazione (per € 250.000).
- Il Beneficiario ha presentato domanda di acconto entro il 30 settembre 2025.
- La domanda di acconto include spesa per € 290.000,00.
- La domanda di acconto è dichiarata ricevibile poiché di importo superiore a quello previsto dalle presenti disposizioni (ved. scenario 5):
- In seguito alle verifiche amministrative e/o in loco, sono state applicate rettifiche finanziarie per importi irregolari pari a € 42.000,00, per cui l'importo ammissibile risulta pari a € 248.000,00.
- **Non avendo il beneficiario riconciliato l'anticipazione ricevuta si applica la decadenza dal sostegno.**

Scenario 7

- Il Beneficiario ha presentato domanda di anticipazione (per € 250.000).
- Il Beneficiario ha presentato domande di acconto intermedio con spesa ammissibile pari a € 300.000,00.
- Nessuna ulteriore domanda di pagamento deve essere presentata entro il 30 settembre 2025. Resta salva la possibilità per il beneficiario di presentare eventuali ulteriori domande di acconto fino a concorrenza del 90% del contributo concesso o di presentare la domanda di saldo.

In sintesi, l'obbligo di **riconciliare l'anticipo** prevede che il beneficiario presenti una domanda di pagamento **di acconto**:

- a) entro i termini previsti;
- b) le cui spese siano state dichiarate **ammissibili** in seguito ai dovuti controlli amministrativi e/o in loco per un **importo almeno pari all'anticipo ricevuto, fermo restando l'obbligo di**

presentare una domanda di pagamento di acconto le cui spese siano superiori all'anticipo ricevuto (importo dell'anticipo + almeno al 5% del contributo concesso).

Se le condizioni sopra riportate NON sono soddisfatte, il beneficiario decade dal sostegno concesso ed è tenuto alla restituzione dell'anticipo ricevuto.

4.1.3 Provvedimento di concessione sottoscritto dall'1/3/2025

Per le domande di sostegno i cui provvedimenti di concessione siano stati formalizzati successivamente al 28 febbraio 2025 si applicano le pertinenti disposizioni dell'Avviso.

4.2 Disposizioni per la Sottomisura 6.1 - Bandi 79302/2024 e 85002/2024

In coerenza con le disposizioni sui trascinamenti a valere sulla programmazione del PSP 2023-2027, per gli interventi finanziati a valere sulla Sottomisura 6.1 non sussiste l'obbligo di completamento dell'operazione entro il 30 giugno 2025.

Affinché tali operazioni non concluse possano usufruire del c.d. "trascinamento" a valere sul PSP 2023-2027 è però obbligatorio che entro il 31 dicembre 2025 sia stato liquidato al Beneficiario almeno il pagamento della prima rata del premio, ferme restando le disposizioni del relativo provvedimento di concessione.

Pertanto, al fine di evitare di incorrere nell'impossibilità di effettuare il pagamento entro tale termine, nel caso in cui la domanda di pagamento della prima rata sia carente della documentazione attestante l'iscrizione all'INPS o di altra documentazione indispensabile per la conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento, è assegnato il termine di 30 giorni solari per la trasmissione della suddetta documentazione. Decorso tale termine, il competente Ufficio regionale chiude il procedimento e adotta il provvedimento di decadenza dal sostegno.

4.3 Disposizioni per il Pacchetto Giovani

Si confermano i termini di cui al provvedimento di concessione con applicazione delle disposizioni in materia di sanzioni e riduzioni di cui all'Allegato L del Manuale delle Procedure.

4.4 Disposizioni per l'intervento LEADER (Sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4)

Per quanto riguarda gli interventi realizzati direttamente dai GAL nell'ambito delle Sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4, la data ultima per la presentazione delle domande di pagamento è fissata al **30 giugno 2025** per tutte le sottomisure al fine di consentire all'Autorità di Gestione di quantificare eventuali economie delle quali tenere conto nell'ambito dell'ultima riprogrammazione del PSR Abruzzo nel rispetto delle disposizioni sul c.d. *ring-fencing*.

Pertanto, al fine di non incorrere nella decadenza dal sostegno concesso, entro tale data **i GAL sono tenuti a presentare le domande di pagamento di saldo per tutti gli interventi attivati a valere sulle SM 19.2, 19.3 e 19.4.**

Eventuali proroghe potranno essere concesse esclusivamente al GAL GRAN SASSO LAGA avendo iniziato l'attuazione della propria strategia successivamente agli altri GAL.

Per gli interventi finanziati dai GAL a valere sulla SM 19.2 nei confronti di beneficiari terzi si applicano invece le disposizioni di cui ai par. 2 e 3.

5. Disposizioni di carattere organizzativo

Le istruttorie delle domande di pagamento della sottomisura 6.1 (bandi 68642/2022, 79302/2024 e 85002/2024) dal 1° febbraio 2025 sono curate dall'Ufficio per i Rapporti con l'Organismo Pagatore in raccordo con lo STA EST, al fine di evitare un eccessivo aggravio di lavoro a carico dei Servizi Territoriali per l'Agricoltura.

Al fine di assicurare la chiusura del PSR Abruzzo nel termine del 31 dicembre 2025, l'AdG potrà costituire specifiche task force a supporto dei Servizi Territoriali per l'Agricoltura, qualora non fosse possibile istruire tempestivamente la rilevante mole delle domande di pagamento presentate attraverso il SIAN.